COMUNE DI AL CENO	
COMUNE DI ALSENO	
Provincia di Piacenza	
PROPOSTA DI ATTO DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 11 LEGGE N.	
241/1990 E S.M. E ART. 18 LEGGE REGIONALE N. 20/2000 E S.M. –	
APPROVAZIONE VARIANTE AL PSC E AL RUE	
L'anno duemiladiciannove questo giorno del mese di, nella	
Residenza Comunale di Alseno (PC) tra:	
FERRETTI EMANUELE, nato a, il,	
residente in , n. , C.F.:	
, in qualità di legale rappresentante della società	
FERTRANS S.R.L. con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Via Vittorio	
Alfieri n. 128, Partita I.V.A. n. 01347580332, in qualità di–proprietaria dei	
terreni posti in Alseno, identificati al Catasto Terreni, Foglio 30 mappali	
159,73,72,29 della superficie catastale pari a ha.03.38.22, adibito a	
destinazione agricola, munito di tutti i poteri necessari in forza di delibere del	
Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci in data 4 febbraio	
2019 che in estratto si allegano al presente atto (di seguito per brevità anche	
"Soggetto Attuatore").	
е	
COMUNE DI ALSENO, con sede in Alseno (PC), P.zza XXV Aprile,1, codice	
fiscale n. 00215780339, nella persona di, in	
qualità di Responsabile dei Servizio Urbanistica e Ambiente dell'Ente, nata a	
il e domiciliata, ai fini	
 del presente accordo, ad Alseno (PC), presso la Residenza Municipale di	

Alseno, piazza XXV Aprile n. 1 (di seguito per brevità anche "Comune" o	
"Amministrazione Comunale")	
PREMESSO	
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2014, il	
Comune ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC), nel quale ha	
definito la propria pianificazione di livello strategico del territorio	
comunale;	
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2014, il	
Comune ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), nel	
quale ha definito la propria pianificazione di dettaglio del territorio	
comunale;	
- che in data 03.06.2016 la ditta Fertrans S.r.l. e il Comune di Alseno hanno	
sottoscritto accordo ex art. 18 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. con il	
quale:	
all'Articolo 2 - Impegni del Comune, l'Amministrazione Comunale si	
impegnava ad assumere nel proprio R.U.E. la previsione atta a	
consentire, per gli immobili individuati nella planimetria allegata	
all'accordo, posti nel comune di Alseno, in loc. Zoccarella, un	
incremento dei limiti di capacità edificatoria ammessa dal suddetto	
strumento urbanistico vigente passando dal 25 al 50% del Vt	
esistente ed un ampliamento delle aree di sosta per autotreni	
esistenti a tale data, in misura pari al 50% della superficie destinata a	
tale uso;	
all'Articolo 3 – Impegni del privato, la ditta FERTRANS s.r.l. si	
impegnava ad assumere a proprio carico una quota degli oneri	
2	
	1

economici necessari per dare attuazione ad un intervento di rilevante	
interesse pubblico per la comunità locale, in coerenza con gli obiettivi	
strategici dell'Amministrazione comunale, consistente nella	
sistemazione della strada vicinale pubblica "della Zoccarella".	
La quota di oneri economici che sarebbe stata assunta dalla ditta	
proponente, sostituendosi al Comune nella parte di competenza dello	
stesso, ove possibile e/o opportuno anche mediante esecuzione	
diretta delle opere, veniva stabilita in €. 21.000,00 (euro	
ventunomila), comprensive di IVA 22%;	
- che in data 20.06.2016 con atto n. 23 il Consiglio Comunale approvava la	
variante n. 1 al R.U.E. comprendente, quale parte integrante e	
sostanziale, l'accordo di cui trattasi ed adempiendo integralmente in tal	
modo agli impegni assunti con l'accordo sottoscritto, in precedenza citato,	
con l'inserimento della scheda AA2 di cui all'art. 95 delle NTA e nella	
tavola RUE 4.3;	
- che il suddetto accordo ha trovato piena attuazione anche per quanto	
riguarda gli obblighi assunti dalla ditta Fertrans s.r.l. previsti al sopracitato	
art. 3, a fronte del completamento dell'intervento di sistemazione della	
strada vicinale pubblica "della Zoccarella" con la liquidazione della fattura	
n.59/2017 intestata a ZE.BA. di Zecca William s.n.c. per un importo	
complessivo pari ad € 21.307,30. (allegato A)	
che la società Fertrans s.r.l. nell'ottica di sviluppo industriale della propria	
attività, sulla base del piano di sviluppo industriale presentato e	
conservato agli atti del competente Servizio Comunale, ha ora la	
necessità di ampliare gli spazi pertinenziali attrezzati per la sosta dei	
3	

propri autotreni in misura superiore alle possibilità consentite dall'accordo	
di cui trattasi, richiedendo inoltre una collocazione diversa da quella	
originariamente prevista a causa della morfologia dell'ambito individuato	
per l'ampliamento nell'accordo citato;	
che è stata individuata un'area limitrofa all'insediamento, fronteggiante lo	
stesso a ovest e da esso separata unicamente dalla strada vicinale della	
Zoccarella, che risulterebbe idonea a soddisfare la suddetta esigenza e	
che nel frattempo è stata acquistata dal Soggetto Attuatore previa stipula	
di apposito atto di compravendita (allegato B);	
che il soddisfacimento della suddetta esigenza, ove ne sussistano tutte le	
condizioni di legge, richiede la modifica dei contenuti dell'atto di accordo	
AA2 del RUE vigente introducendo la possibilità di aumentare la	
regolamentazione dei limiti di dotazione di aree pertinenziali per attività	
extra-agricole e di realizzare le stesse con diversa collocazione comunque	
limitrofa all'insediamento esistente;	
che l'attuazione dell'intervento di cui trattasi è disciplinata:	
dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.	
160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina	
sullo sportello unico per le attività produttive) il quale stabilisce tra	
l'altro:	
all'art. 7 - Procedimento unico, che le istanze per l'esercizio delle	
attività produttive, ivi compresa la realizzazione delle relative opere,	
sono presentate al SUAP il quale, quando, come nel caso in	
argomento, è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o	

assensi di diverse amministrazioni pubbliche, indice una conferenza	
di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-	
quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;	
che il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei	
termini di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto	
1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione	
dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste;	
all'art. 8 Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici, che	
nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree	
destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree	
insufficienti, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la	
convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-	
quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di	
settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi	
comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista	
l'assenso della Regione (in Emilia Romagna la competenza è	
delegata alla Provincia) espresso in quella sede, il verbale è	
trasmesso al Sindaco che lo sottopone alla votazione del Consiglio	
nella prima seduta utile;	
che la specifica situazione di cui trattasi si configura come fattispecie	
rientrante nell'ambito di applicazione del sopracitato art. 8 del DPR	
160/2010;	
che il Capo V Approvazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico	
e delle modifiche agli insediamenti produttivi esistenti della L.R. 21	

dicembre 2017 n. 24 stabilisce all'art. 53 - Procedimento unico:	
– al comma 1 lett. b) che gli enti e i soggetti interessati possono	
promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del	
presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo di	
interventi e opere tra cui l'ampliamento e la ristrutturazione di fabbricati	
adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di	
fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di	
attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in	
lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle	
medesime attività;	
al comma 2 lett. b) che l'approvazione del progetto delle opere e interventi	
elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico	
consente di approvare la localizzazione di opere e interventi non previsti	
dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica,	
ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;	
al comma 3, che per l'esame del progetto delle opere e interventi di cui al	
comma 1 l'amministrazione procedente (in questo caso il SUAP) convoca	
una conferenza di servizi, che si svolge secondo quanto disposto dagli	
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del	
1990;	
al comma 6, che entro il termine di convocazione della conferenza di	
servizi l'amministrazione procedente provvede altresì:	
a) al deposito del progetto presso la sede degli enti titolari dei piani	
da variare;	
b) alla pubblicazione nel sito web degli enti titolari dei piani da variare	
6	
	1

e sul BURERT di un avviso dell'avvenuto deposito con i contenuti	
di cui all'articolo 45, comma 3;	
c) alla pubblicazione integrale del progetto sul sito web degli enti	
titolari dei piani da variare;	
d) a trasmettere gli elaborati relativi alle varianti ai soggetti	
competenti in materia ambientale che non partecipano alle	
conferenze di servizi, per acquisirne il parere entro il termine e con	
le modalità previste per la presentazione delle osservazioni;	
e) a richiedere per i soggetti privati titolari degli interventi di cui al	
comma 1, lettera b), del presente articolo l'informazione antimafia	
di cui all'art 84, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rilascio di una	
informazione antimafia interdittiva preclude la conclusione del	
procedimento. La determinazione conclusiva della conferenza di	
servizi che abilita all'attuazione dell'intervento decade di diritto	
qualora sia rilasciata successivamente un'informazione antimafia	
interdittiva;	
al comma 8, che entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul	
BURERT dell'avviso di deposito chiunque può prendere visione del	
progetto e formulare osservazioni.	
al comma 9, che nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di	
cui al comma 8 i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi esprimono	
la propria posizione, tenendo conto delle osservazioni presentate e	
l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di	
conclusione della conferenza di servizi, dando specifica evidenza alla	
valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale.	
valdaziono di coctombilità ambientale e territoriale.	

- al comma 10:	
che copia integrale della determinazione di conclusione della	
conferenza di servizi è pubblicata sul sito web	
dell'amministrazione procedente e dell'autorità competente per	
la valutazione ambientale ed è depositata presso la sede	
dell'amministrazione procedente per la libera consultazione	
del pubblico. Un avviso dell'avvenuta conclusione della	
conferenza di servizi è pubblicato sul BURERT;	
che la determinazione motivata di conclusione positiva della	
conferenza di servizi produce gli effetti indicati dal comma 2	
del presente articolo dalla data di pubblicazione nel BURERT	
dell'avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi	
dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del	
2013 essa risulti integralmente pubblicata sul sito web	
dell'amministrazione procedente;	
DATO ATTO	
- che il terreno oggetto della richiesta di ampliamento del Soggetto	
Attuatore, si sviluppa in contiguità con l'area produttiva esistente, su	
terreni attualmente classificati nel PSC come "ambiti ad alta vocazione	
produttiva agricola" e nel RUE come "territorio rurale" ed "ambiti ad alta	
vocazione produttiva agricola";	
- che con il presente accordo si intende quindi rivedere il precedente	
accordo sottoscritto in data 03.06.2016 tra la Fertrans S.r.l. e il Comune	
di Alseno e la connessa previsione della scheda urbanistica di RUE	
AA2, prevedendo un ampliamento degli standard pertinenziali ed una	
8	
	1

diversa collocazione dell'area destinata al loro utilizzo, garantendo in	
ogni caso una stretta continuità funzionale con l'adiacente insediamento	
produttivo, prevedendo inoltre l'inserimento delle opportune modifiche	
cartografiche e normative pertinenti al PSC ;	
che al fine di dare attuazione all'Accordo come sopra indicato, è	
necessario variare il PSC introducendo apposita perimetrazione	
cartografica, ad individuazione esclusivamente dell'area interessata	
dal progetto in Variante ai sensi del Procedimento unico art. 53 L.R.	
24/2017, correlata ad adeguata modifica normativa, e	
coerentemente, variare la cartografia del RUE e le relative norme	
con previsione di specifica scheda tecnico-normativa a	
regolamentazione, in particolare, della destinazione di zona e della	
capacità edificatoria ammessa;	
DATO ATTO CHE	
 La variante sarà redatta ai sensi della pre-vigente L.R. 20/2000, 	
attraverso la procedura stabilita dall'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R.	
24/2017, il quale stabilisce che entro il termine fissato dalla Legge	
Regionale per adeguare gli strumenti urbanistici al Piano Urbanistico	
Generale possono essere adottate e può essere completato il	
procedimento di approvazione delle "varianti specifiche alla	
pianificazione urbanistica vigente".	
- l'art. 4, comma 4, lettera e) della L.R. 24/2017, prevede inoltre di poter	
adottare alcuni atti, tra i quali anche "gli atti negoziali e i procedimenti	
speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante	
agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica"	
9	

- l'art. 18 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m. "Accordi con i privati"	
recita testualmente:	
Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel	
rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di	
parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al	
procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti	
previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità	
locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi	
strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono	
attenere al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale	
e urbanistica, sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione	
sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.	
L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano	
il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità delle scelte	
di pianificazione concordate, secondo quanto previsto dal comma 3	
dell'articolo 3.	
L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione	
cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di	
partecipazione. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una	
determinazione dell'organo esecutivo dell'ente. L'accordo è subordinato	
alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella	
delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede e della	
conferma delle sue previsioni nel piano approvato.	

_ Pe	r quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le	
dis	posizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 11 della Legge n. 241 del	
199	90.	
	rtt. 7 e 8 del D.P.R. 160/2010 introducono un percorso semplificato	
per	le imprese che vogliano insediare o ampliare una attività produttiva	
nel t	erritorio comunale;	
	RILEVATO	
- che	in data 23.03.2019, con nota prot. n. 3128, il Soggetto Attuatore ha	
pres	entato all'Amministrazione Comunale una proposta di intervento che	
pres	enta elementi di assetto del territorio di rilevante interesse per la	
com	unità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli	
obie	ttivi strategici individuati negli atti di pianificazione comunale	
nell'a	ambito di un intervento finalizzato all'ampliamento del proprio	
inse	diamento produttivo, ubicato in Alseno, Località Zoccarella ed in	
parti	colare ampliare la scheda AA2 del RUE vigente con la possibilità di	
aum	entare la regolamentazione dei limiti di dotazioni aree pertinenziali per	
attivi	ità extra-agricole, senza prevedere aumento alcuno di capacità	
edifi	catoria rispetto ai limiti già consentiti dallo strumento urbanistico	
vige	nte;	
- che	la proposta presentata dal Soggetto Attuatore tende a garantire il	
nece	essario equilibrio tra la portata delle previsioni che il Comune intende	
cons	siderare negli atti di pianificazione urbanistica e quella delle	
obbl	igazioni che il Soggetto Attuatore medesimo si è impegnato ad	
assu	umersi con il recepimento dell'Accordo, come oltre previsto;	

che la revisione dell'accordo stipulato in data 03.06.2016 la Fertrans S.r.l.	
e il Comune di Alseno, applicando la nuova disciplina degli artt. 53 della	
L.R. n. 24/2017 risulta essere lo strumento amministrativo più idoneo per	
giungere ad una più celere attuazione delle indicazioni e degli obiettivi	
divenuti contingenti;	
RITENUTO	
- che la proposta del Soggetto Attuatore è idonea ad assicurare il	
perseguimento dell'interesse pubblico per la comunità locale e, in	
particolare, è idonea a contribuire all'attuazione degli obiettivi strategici	
dell'Amministrazione Comunale:	
a) progettando un percorso pedonale lungo il Torrente Grattarolo;	
b) realizzando, in continuità con l'area di proprietà, un primo stralcio	
del suddetto percorso pedonale, garantendone nel tempo la	
manutenzione;	
c) mantenendo e sviluppando un'importante realtà industriale esistente	
sul territorio;	
 che in particolare, qualora come nel caso di specie, il progetto o 	
l'intervento del proponente si caratterizzi per la sua unicità e specificità,	
fornisca soluzione a specifici problemi o esigenze relative ad un certo	
ambito territoriale e si connoti per il rilevante interesse pubblico	
dell'iniziativa, appare evidente che in questo caso l'accordo non può che	
essere negoziato e sottoscritto con il solo soggetto proponente;	
che i contenuti dell'accordo non attengano a determinazioni attorno ad	
aspetti di carattere generale (o generico), ma precise e specifiche ipotesi	
40	

di trasformazione urbanistica chiaramente riconoscibili sotto il profilo sia	
quantitativo che qualitativo, e ben valutabili nei rispettivi risvolti operativi;	
- che l'intervento oggetto dell'Accordo sia da ritenersi di "rilevante	
interesse per la comunità locale" non tanto e non solo nell'entità assoluta	
dell'intervento stesso, quanto nella sua capacità di rispondere a una	
specifica esigenza pubblica verificata e ancora insoddisfatta nello	
specifico contesto interessato;	
- che sussistano, pertanto, i presupposti che giustificano la conclusione	
dell'Accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.;	
– che la proposta di Accordo prevede l'introduzione di una variante	
urbanistica al PSC e al RUE con i contenuti sopracitati soggetta alle	
procedure previste dalla normativa vigente;	
- che si rende quindi necessario passare alla fase attuativa del	
procedimento attraverso la fissazione in forma giuridicamente vincolante	
degli impegni dei soggetti coinvolti nella stipula dell'Accordo;	
- che alla fattispecie si applichi inoltre l'art. 1322 del Codice Civile che	
disciplina la libertà di determinare il contenuto del contratto nei limiti	
imposti dalla legge, ovvero di concludere contratti che non appartengono	
ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare	
interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (contratto	
atipico);	
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 assunta in data	
12.03.2019, con la quale sono stati definiti i contenuti principali dell'accordo	
inteso come strumento essenziale per far assumere al "privato che	
partecipa" obblighi che non sarebbero imponibili tramite le prescrizioni poste	
13	

autoritativamente dalla P.A. ed al fine di perseguire per la pubblica	
amministrazione un risultato di interesse generale ulteriore, e di più elevata	
qualità, rispetto a quanto è esigibile con gli ordinari precetti legislativi, ai	
sensi in particolare dell'art. A-26 della L.R. n. 20 del 2000, definendo il	
modus ed il quantum della trasformazione territoriale di un ambito	
urbanistico, limitatamente a quei contenuti che hanno natura discrezionale;	
DATO ATTO:	
- che l'accordo di cui all'art. 18 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. ha natura	
preliminare "in senso stretto", in quanto la sua sottoscrizione non può	
impegnare definitivamente l'amministrazione comunale ad assumere nello	
strumento urbanistico da approvarsi quel determinato assetto urbanistico	
concordato con il privato;	
che in considerazione di tale natura preliminare dell'accordo, l'art. 18 della	
L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii ha precisato che la stipulazione dell'accordo	
deve essere preceduta da una determinazione dell'organo esecutivo	
dell'ente (la Giunta Comunale), in quanto è l'organo che svolge le funzioni	
di iniziativa e impulso nel campo urbanistico e che può, di conseguenza,	
impegnarsi verso i terzi a promuovere l'approvazione di uno strumento	
avente i contenuti concordati;	
TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, RILEVATO E CONSIDERATO, SI	
CONVIENE QUANTO SEGUE:	
ART. 1 – Valore della premessa ed oggetto.	
1. La premessa, gli atti e le disposizioni in essa richiamati costituiscono	
parte integrante ed essenziale del presente accordo (di seguito per	
brevità anche l'"Accordo") e si devono intendere qui integralmente	

riportati. L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta	
condizione imprescindibile per l'attuazione dell'Accordo medesimo.	
I firmatari dell'Accordo si impegnano a contribuire alla realizzazione degli	
obiettivi indicati, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti dal	
presente accordo ai successivi articoli e, in particolare, ai fini del	
raggiungimento dei risultati attesi, gli stessi osserveranno il criterio della	
massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà	
sopraggiunti, con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase	
esecutiva dei programmi prestabiliti nei documenti di pianificazione	
summenzionati.	
ART. 2 – Principio di leale collaborazione.	
1. Il Comune e il soggetto attuatore si impegnano a dare attuazione	
all'Accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento	
degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico	
generale, che conduca a soluzioni che realizzino il necessario	
bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni	
pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse, di cui	
ciascuna parte è affidataria.	
2. I Comune si riserva la facoltà di sottoporre al soggetto attuatore, in fase di	
approvazione del progetto di intervento, se necessario e con potere	
discrezionale da parte dell'Amministrazione Comunale, eventuali	
modifiche allo schema di assetto edilizio, urbanistico ed ambientale al	
fine di ottimizzare la proposta progettuale.	
ART. 3 – Oggetto dell'Accordo.	
L'accordo regola le modalità attuative:	
15	

a. della proposta del Soggetto Attuatore rivolta ad assicurare il	
perseguimento dell'interesse pubblico per la comunità locale mediante	
progettazione di un percorso pedonale lungo il Rio Grattarolo,	
realizzazione, in continuità con l'area di proprietà, di un primo stralcio	
del suddetto percorso pedonale, garantendone nel tempo la	
manutenzione, il cui valore economico complessivo viene quantificato	
in via presuntiva in €. 24.978,00;	
b. della modifica cartografica e normativa di PSC e RUE, compresa la	
scheda AA2 prevista dall'art. 95 del RUE vigente, ampliando i limiti di	
dotazioni pertinenziali dell'insediamento e modificando la loro	
collocazione.	
ART. 4 - Oneri ed obblighi del Soggetto Attuatore.	
Il soggetto attuatore, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta	
Comunale e sottoscrizione del presente Accordo, si impegna:	
all'assunzione di tutti i costi inerenti il progetto di fattibilità tecnica ed	
economica di un percorso pedonale che colleghi l'area in oggetto al	
capoluogo lungo il Rio Grattarolo, redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016	
ed a firma di tecnico abilitato, da mettere a disposizione del Comune	
di Alseno prima di realizzare l'intervento;	
b. alla progettazione esecutiva, alla realizzazione, alla direzione lavori e	
alla manutenzione del primo stralcio del citato percorso, in continuità	
con l'area di proprietà, individuata negli elaborati progettuali oggetto	
di permesso di costruire;	
c. alla presentazione del progetto definitivo della nuova area destinata a	
parcheggio pertinenziale all'attività esistente, da sottoporre alla	
16	

Conferenza dei Servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della	
legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in	
seduta pubblica;	
d. alla predisposizione di tutti gli elaborati necessari all'approvazione	
delle sopracitate varianti urbanistiche al PSC e al RUE;	
e. all'assunzione di tutti gli oneri sia organizzativi che economici inerenti	
la progettazione, l'analisi e la valutazione urbanistica ed ambientale,	
necessari per lo svolgimento del procedimento finalizzato	
all'approvazione della modifica degli strumenti urbanistici ed al	
rilascio dell'atto conclusivo del procedimento abilitante alla	
realizzazione dell'intervento di ampliamento dei parcheggi	
pertinenziali dell'attività esistente;	
f. ad effettuare uno studio di inserimento ambientale e paesaggistico e	
la redazione della VAS-ValSAT, per gli interventi di tutela e	
valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio salvo	
che gli stessi non siano già stati oggetto di valutazione da parte della	
ValSAT di PSC e di POC;	
g. ad iniziare ed ultimare le opere del nuovo percorso pedonale lungo il	
Rio Grattarolo contestualmente alla realizzazione del parcheggio,	
dandone tempestiva comunicazione al Comune, fatta salva la	
possibilità di proroga per motivate esigenze;	
h. ad eseguire le suddette opere assoggettandosi alla vigilanza del	
competente servizio comunale, il quale potrà dettare opportune	
indicazioni e/o prescrizioni ove ne riscontri la necessità;	

i. a realizzare tutte le opere eventualmente necessarie per la	
laminazione delle acque, secondo le valutazioni e prescrizioni degli	
enti competenti;	
j. ad inserire negli eventuali atti di trasferimento della proprietà delle	
aree di cui trattasi nell'Accordo o di parte di esse, o delle aree	
medesime, di idonee clausole, da riportare nella nota di trascrizione,	
mediante le quali:	
j.1. l'acquirente, per sé e i suoi aventi causa, dichiari di ben	
conoscere ed accettare l'Accordo e di impegnarsi a rispettarlo e	
ad eseguirlo in ogni sua parte e che, una volta che siano state	
adempiute da parte del Soggetto Attuatore o dei suoi aventi	
causa le obbligazioni di cui all'Accordo, l'onere di inserimento	
sopra citato si estinguerà per la parte adempiente;	
j.2. in forza del trasferimento anche parziale della proprietà delle	
aree di cui all'Accordo, gli acquirenti e, successivamente, i loro	
aventi causa, subentreranno nella posizione giuridica del	
Soggetto Attuatore relativamente agli oneri e obblighi nascenti	
dall'atto;	
j.3. i diritti e le facoltà riconosciuti per effetto dell'Accordo al Comune	
ed al Soggetto Attuatore, si intendono riconosciuti anche ai loro	
aventi causa a qualsiasi titolo;	
k. a garantire l'uso gratuito al Comune del percorso pedonale lungo il	
Torrente Grattarolo, in continuità con l'area di proprietà,	
garantendone nel tempo la manutenzione sulla base del progetto di	
intervento parte integrante del permesso di costruire;	
18	

I. a sottoporre a collaudo tecnico-funzionale a propria cura e spese,	
entro tre mesi dal loro completamento, le aree e le opere	
infrastrutturali previste dall'Accordo;	
m. ad attivare idonee ed efficaci forme di manutenzione e gestione delle	
suddette aree ed opere di interesse pubblico;	
n. a garantire il ripristino dello stato dei luoghi qualora decida di	
riconvertire o di interrompere l'attività, o qualora venga meno la	
necessità di un'area pertinenziale così estesa, riportando il suddetto	
impegno in eventuali atti di trasferimento della proprietà di tali aree.	
ART. 5 - Impegni del Comune.	
1. Il Comune si impegna ad attivare e svolgere fino alla conclusione con	
serietà e sollecitudine il procedimento da svolgere ai sensi delle	
disposizioni citate in premessa finalizzato all'approvazione della modifica	
degli strumenti urbanistici ed al rilascio dell'atto conclusivo del	
procedimento abilitante alla realizzazione dell'intervento di ampliamento	
dei parcheggi pertinenziali dell'attività esistente; rimane ferma ed	
impregiudicata la piena autonomia del Consiglio Comunale nel valutare il	
rilevante interesse per la comunità locale prodotto dai contenuti	
dell'accordo.	
2. Il Comune si impegna a dare all'atto conclusivo del Procedimento unico	
ex art. 53 L.R. n. 24/2017 ed art. 7 DPR 160/2010 la valenza di	
Permesso di Costruire a condizione che sussistano tutti i requisiti	
dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta a	
cui è subordinato il rilascio del Permesso di Costruire e che le eventuali	
varianti non sostanziali all'intervento potranno essere citate direttamente	
19	

dal Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia senza la necessità di	
pronunce deliberative preventive.	
ART. 6 – Motivazione.	
L'Accordo con il Soggetto Attuatore è essenziale per il raggiungimento del	
miglior assetto della parte di territorio comunale oggetto dell'Accordo	
medesimo.	
2. La definizione dell'Accordo consente altresì di perseguire l'interesse	
pubblico attraverso una accelerazione dell'azione amministrativa, ed	
attraverso una forma condivisa e trasparente di partecipazione e	
collaborazione del soggetto, risultando nel contempo garantita l'effettiva	
attuazione del progetto di trasformazione territoriale, in un quadro di	
reciproche responsabilità, controlli, interventi sostitutivi o sanzionatori di	
eventuali inadempienze.	
3. Le motivazioni di interesse pubblico che sottendono il presente accordo	
sono le seguenti:	
a. per l'Amministrazione comunale il rilevante interesse per la comunità	
locale consegue alla progettazione, realizzazione e manutenzione a	
carico del soggetto attuatore di un percorso pedonale lungo il Rio	
Grattarolo; il valore economico complessivo di tale intervento viene	
quantificato in via presuntiva in €.24.978,00;	
b. la Variante al PSC e al R.U.E., in quest'ultimo caso di contenuto	
analogo a quanto previsto nell'ambito territoriale interessato dalla	
precedente Variante n. 1 approvata con atto del C.C. n. 23/2016, da	
cui si differenzia per consistenza dell'area interessata e sua	
collocazione, consentirebbe, nell'ottica del procedimento unico art.53	
20	

L.R. 24/2017, una semplificazione e maggiore tempestività	
dell'azione amministrativa, risultando nel contempo garantita	
l'effettiva attuazione del progetto sostanziale di trasformazione	
territoriale dei suddetti strumenti urbanistici, in un quadro di	
reciproche responsabilità, controlli, interventi a fronte di eventuali	
inadempienze.	
ART. 7 - Rapporti con i terzi.	
L'attività dell'Amministrazione Comunale è improntata alla rigorosa	
osservanza di criteri di imparzialità (art. 97 Costituzione), di trasparenza e di	
concorrenzialità, e, di conseguenza, di non discriminazione nei confronti	
degli altri operatori privati, che versano in una posizione legale di fatto	
analoga a quella del privato contraente.	
2. Sono fatti salvi sia i diritti riconosciuti ai terzi dalla legge, in merito alla	
normativa sulle distanze dai fabbricati, sia i diritti edificatori attribuiti agli	
stessi dalla pianificazione vigente.	
ART. 8 - Condizione sospensiva	
L'efficacia degli impegni assunti dal Comune e dal Soggetto Attuatore con	
la sottoscrizione del presente accordo è subordinata all'approvazione del	
procedimento di variazione del PSC e del RUE e degli ulteriori impegni	
dettagliatamente descritti nei precedenti articoli per lo svolgimento del	
 procedimento finalizzato all'approvazione della modifica degli strumenti	
urbanistici ed al rilascio dell'atto conclusivo del procedimento abilitante	
alla realizzazione dell'intervento di ampliamento dei parcheggi	
pertinenziali dell'attività esistente.	
,	

	2. L'esito della determinazione dell'organo Consiliare potrà portare anche ad	
	un parziale accoglimento ovvero alla necessità di introdurre talune	
	modifiche ai contenuti dell'Accordo. In tale caso le parti potranno variare o	
	integrare le presenti clausole negoziali.	
	3. In caso di modifica delle clausole negoziali apportate dal Consiglio	
	Comunale, il Soggetto Attuatore, al momento in cui l'Amministrazione	
	Comunale lo convochi per la sottoscrizione, potrà autonomamente	
	valutare la rinuncia alla stipula dell'Accordo. In questo caso nulla sarà	
	dovuto, per titolo alcuno, dal Soggetto Attuatore all'Amministrazione	
	Comunale. In tale ipotesi rimane salva la facoltà dell'Amministrazione	
	Comunale di rivedere le proprie scelte di programmazione urbanistica	
	riguardanti l'area in oggetto.	
	4. Si precisa che ai fini dell'entrata in vigore delle previsioni di PSC e di RUE,	
	la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione avverrà solo a	
	seguito della sottoscrizione bilaterale definitiva dell'Accordo.	
	ART. 9 – Rinuncia.	
	1. Il Soggetto Attuatore dichiara di non pretendere nulla in cambio e di	
	rinunciare ad ogni richiesta, anche in sede giurisdizionale, relativa alla	
	liquidazione di ogni compenso per l'attività de qua, ritenendosi	
	completamente soddisfatto in virtù di quanto pattuito con il presente	
	Accordo, astenendosi anche da eventuali azioni rivolte al risarcimento del	
	danno, non avendo più null'altro a pretendere.	
	ART. 10 – Risoluzione.	
	L'Accordo resterà risolto per il rifiuto o l'inottemperanza di adempiere agli	
	obblighi previsti dal precedente art. 4. In tal caso la risoluzione potrà	
	22	
_		I.

essere pronunciata mediante semplice comunicazione raccomandata con	
cui il Comune dichiara al Soggetto Attuatore che intende valersi della	
succitata clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.	
2. Ogni altra ipotesi di risoluzione dell'Accordo è regolata dall'art. 1453 del	
codice civile.	
3. La risoluzione dell'Accordo, a qualunque titolo fosse determinata,	
costituisce il presupposto per l'approvazione di una specifica delibera del	
Consiglio Comunale di revoca delle previsioni dell'atto di pianificazione	
territoriale e urbanistica ivi pattuite, e di ogni altro atto o provvedimento	
presupposto, connesso o consequenziale, ai sensi dell'art. 21 quinquies	
della legge 7 agosto 1990, n. 241.	
ART. 11 – Recesso.	
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse il Comune può recedere	
unilateralmente dall'Accordo.	
ART. 12 – Garanzie.	
1. L'Accordo dovrà essere garantito da apposita fideiussione che il Soggetto	
Attuatore si impegnerà a costituire prima del rilascio dell'atto conclusivo	
del procedimento SUAP .	
2. Il valore garantito dovrà essere pari a quello risultante dal computo	
metrico estimativo allegato al progetto e relativo alla progettazione,	
realizzazione e manutenzione a carico del soggetto attuatore di un	
percorso pedonale lungo il Rio Grattarolo; la polizza o la fideiussione	
dovranno essere nella forma del "Contratto autonomo di garanzia" (CAG)	
e dovrà prevedere:	
a. la rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale, al	
23	

beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., ed	
all'impegno da parte dello stesso di rimanere obbligato con il debitore	
principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento	
degli obblighi assunti dal debitore stesso;	
b. la rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale	
all'onere di una tempestiva e diligente esecuzione nei confronti del	
debitore stesso di cui all'art. 1957 del C.C.;	
c. l'impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a	
versare l'importo totale o parziale della cauzione a semplice richiesta	
del Comune, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione scritta del	
Comune medesimo, ed in ogni caso senza opporre eccezione alcuna	
in merito alla validità, efficacia ed alle vicende del rapporto principale;	
d. lo svincolo dagli obblighi della cauzione mediante consegna	
dell'originale della polizza restituitagli dal Comune con espressa	
annotazione di svincolo, oppure dichiarazione rilasciata dal Comune	
che liberi la Ditta da ogni responsabilità in ordine alla garanzia	
prestata;	
e. l'autorizzazione al Comune, per ogni inadempimento contrattuale, a	
disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia	
espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale e con	
l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo ai pagamenti o	
prelievi che il Comune andrà a fare;	
f. l'accettazione che l'inutile decorso del termine di 15 giorni dalla	
semplice richiesta di escussione della fideiussione comporterà, oltre	
all'avvio delle azioni legali ed al risarcimento dei danni da parte del	
2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	

Comune garantito, l'automatica esclusione del soggetto fideiussore	
inottemperante ad offrire garanzie per ulteriori provvedimenti o	
procedimenti in cui sia parte il Comune di Alseno, da qualsiasi soggetto	
richieste, per un periodo di anni uno dalla data di scadenza del termine	
di 15 giorni suindicato; a tal fine l'Istituto bancario o assicurativo dovrà	
dichiarare di prendere atto che il Comune provvederà a pubblicare	
all'Albo Pretorio comunale e sul proprio sito internet, l'elenco dei	
soggetti fideiussori inottemperanti.	
ART. 13 – Controversie.	
1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è	
competente a decidere su ogni controversia relativa al presente atto il	
Giudice Amministrativo competente per territorio e resterà comunque	
esclusa al riguardo ogni competenza arbitrale.	
ART. 14 – Pubblicità.	
1. L'Accordo va a costituire parte integrante dello strumento di pianificazione	
di cui propone la modifica ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità	
e di partecipazione.	
Art. 15 – Privacy.	
1. L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo	
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone	
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera	
circolazione di tali dati (c.d. "Regolamento generale sul trattamento dei dati	
personali o GDPR") e del D. Lgs. 30.06.2003 così come modificato ed	
integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 ("Codice in materia di dati personali"	
o "Codice Privacy"). L'ente committente informa l'affidatario che Titolare del	
25	
	inottemperante ad offrire garanzie per ulteriori provvedimenti o procedimenti in cui sia parte il Comune di Alseno, da qualsiasi soggetto richieste, per un periodo di anni uno dalla data di scadenza del termine di 15 giorni suindicato: a tal fine l'Istituto bancario o assicurativo dovrà dichiarare di prendere atto che il Comune provvederà a pubblicare all'Albo Pretorio comunale e sul proprio sito internet, l'elenco dei soggetti fideiussori inottemperanti. ART. 13 – Controversie. 1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è competente a decidere su ogni controversia relativa al presente atto il Giudice Amministrativo competente per territorio e resterà comunque esclusa al riguardo ogni competenza arbitrale. ART. 14 – Pubblicità. 1. L'Accordo va a costituire parte integrante dello strumento di pianificazione di cui propone la modifica ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. Art. 15 – Privacy. 1. L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d. "Regolamento generale sul trattamento dei dati personali o GDPR") e del D. Lgs. 30.06.2003 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 ("Codice in materia di dati personali" o "Codice Privacy"). L'ente committente informa l'affidatario che Titolare del

trattamento dei dati è il Comune di Alcono (C. E. 00215790220) con code in	
trattamento dei dati è il Comune di Alseno (C. F. 00215780339) con sede in	
Alseno (PC), in piazza XXV Aprile n. 1, nella persona del Sindaco.	
ART. 16 - Spese	
1. Le spese dell'Accordo, con ogni altra inerente e dipendente, comprese le	
copie autentiche dello stesso, sono a totale carico del Soggetto Attuatore.	
ART. 17 - Disposizioni conclusive.	
1.Il presente accordo integra e sostituisce integralmente tutti i contenuti	
dell'accordo sottoscritto in data 03.06.2016 che hanno subito modifiche o	
che si presentano in contrasto con esso.	
2. Per quanto non previsto dall'Accordo si rinvia alla vigente disciplina	
generale prevista dall'art. 11 commi 1-bis, 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,	
n. 241.	
11. 241.	
Alseno,	
Per il soggetto attuatore:	
Il Legale Rappresentante	
Per il Comune	
20	